

TAR LAZIO - ROMA**Sezione I**

r.g. 6148/2012

Notifica per pubblici proclami

Il Tar Lazio Roma, con ordinanza n. 14355/12 pubblicata il 30.7.12, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio del ricorso 6148/12 proposto da Sette Gold srl (c.f. 03949951002) in persona del legale rappresentante, Luigi Ferretti, e Winn V. & O. Communication srl (c.f. 01479740670) in persona del legale rappresentante, Vincenzo Lannetta, rappresentate e difese dagli avvocati Marzia Amiconi (c.f. MCNMRZ65E62H501P) e Mauro Amiconi (c.f. MCNMRA60E06H501P) con domicilio eletto presso il loro studio in Roma Viale Mazzini 88. Con detto ricorso, proposto contro il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, Tele Dehon srl, Associazione Teleacli Sammarco ch. 40 e Teleradio San Severo scarl, è stato chiesto l'annullamento della graduatoria definitiva per l'assegnazione delle frequenze alle emittenti tv locali per la Regione Puglia pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 17.5.12, della determina del 17-18.5.12 e del relativo Allegato 1, inviati con nota prot. n. DGSCER/DIV.III/42477 del 18.5.12 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni ha assegnato a Sette Gold srl il diritto d'uso temporaneo della frequenza di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale indicato nell'Allegato 1 (canale assegnato n. 35, per le province di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e, per quanto riguarda le province di Foggia e Bitonto, "limitatamente all'area di servizio degli impianti legittimamente operanti, esclusa l'area di servizio di Monte Sambuco in Banda I"), nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso o non



conosciuto. I provvedimenti impugnati sono stati censurati per eccesso di potere per difetto assoluto e/o apparenza della motivazione, violazione principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, perplessità e ingiustizia manifesta, nonché per violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della determina del 13.3.12 del Direttore Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni pubblicata in G.U. n. 31 del 14.3.12, 5° serie. Le ricorrenti hanno inoltre eccepito la violazione di legge, in riferimento all'art. 3 ed all'art. 10, lettera b), della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed all'art. 97 Cost. ed hanno presentato istanza per l'adozione di provvedimenti consequenziali ex art. 34, comma 1, lettere C) e D), D.Lgs. 104/2010, concludendo, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e chiedendo l'assegnazione della corretta posizione in graduatoria di cui al bando contenuto nella Determina del 13.3.12 del Ministero dello S.E. - Comunicazioni - DGSCER, nonché dei conseguenti diritti d'uso. La sezione I del Tar Lazio con ordinanza n. 14355/12, vista l'istanza avanzata dalle ricorrenti, ha autorizzato le stesse a notificare il ricorso mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati. Sette Gold srl e Winn V. & O. Communication srl provvedono, dunque, alla notifica, così come disposta specificando che la stessa è diretta nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva per l'assegnazione delle frequenze alle emittenti televisive locali per la Regione Puglia pubblicata sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni il 17.5.12. Roma 3 agosto 2012

I richiedenti
avv. Marzia Amiconi - avv. Mauro Amiconi

TC12ABA12503 (A pagamento).

